



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 ottobre 2014
(OR. en)

11666/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0132 (NLE)**

PECHE 236

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

DECISIONE N. .../2014/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa
le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste
dall'accordo di partenariato nel settore della pesca
tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha approvato, mediante il regolamento (CE) n. 241/2008¹, la conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau ("accordo").
- (2) Un protocollo che fissava le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo è scaduto il 15 giugno 2012.
- (3) L'Unione e la Repubblica di Guinea-Bissau hanno negoziato un nuovo protocollo ("protocollo") che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Guinea-Bissau in materia di pesca.
- (4) In esito ai negoziati, il 10 febbraio 2012 è stato siglato il protocollo.
- (5) Al fine di garantire la ripresa delle attività di pesca da parte delle navi dell'Unione, è opportuno che il protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, secondo il disposto dell'articolo 18 del protocollo.
- (6) È opportuno firmare e applicare in via provvisoria il protocollo, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49).

Articolo 1

La firma a nome dell'Unione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau ("protocollo") è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione*.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

* Delegazioni: si veda il doc. ST 11671/12.

Articolo 3

Il protocollo si applica su base provvisoria, in conformità del suo articolo 18, a decorrere dalla data della firma¹, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.